

**Proposte di modifica del D.I. n. 19 del 14/01/2014 “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le Università”**

La proposta di revisione del D.I. 19/12 nasce dalla constatazione, grazie anche alla segnalazione da parte di alcuni atenei, di incongruenze nella formulazione di alcuni passaggi da cui è emersa l'esigenza di intervenire a chiarimento di taluni concetti per la valutazione di significative poste di bilancio, al fine di rendere omogenea e univoca l'applicazione dei criteri stessi da parte degli atenei e, quindi, conformi e comparabili i relativi bilanci. Inoltre, nel constatare una errata interpretazione da parte di alcuni atenei circa la voce 3) “Costi per la ricerca e l'attività editoriale”, di cui all'aggregato XI COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE dello schema di conto economico (allegato 1 al D.I. 19/14), ritenuta erroneamente utilizzabile quale voce di classificazione per destinazione anziché per natura, finalizzata alla contabilizzazione di tutti i costi per la ricerca, è stata prevista la modifica della descrizione al fine di eliminare tale criticità. Si segnala che tale modifica dovrà essere recepita anche all'interno dello schema di budget economico di cui al D.I. n.925 del 10.12.2015, al fine di rendere omogenei e comparabili i relativi schemi.

Si riportano di seguito le motivazioni dei singoli interventi correttivi e di seguito a ciascuno di essi l'ipotesi di emendamento che la Commissione per la contabilità economico-patrimoniale ha proposto al Ministero e che, al momento, è ancora in corso di definizione.

**La proposta di modifica dell'articolo 3, comma 3,** prevede solo l'eliminazione del riferimento al principio contabile n. 22 emanato dall'OIC; ciò al fine di evitare riferimenti specifici che nel tempo possono risultare incongruenti.

Il comma 3 dovrebbe essere così emendato: *“In calce allo Stato Patrimoniale devono essere esposte le garanzie prestate direttamente o indirettamente, l'ammontare complessivo degli impegni assunti con soggetti terzi, non ancora tradotti in scritture contabili, ed ogni altra posta classificabile tra i Conti d'Ordine, secondo i criteri stabiliti dal principio contabile n. 22 emanato dall'OIC.”*

**La proposta di modifica dell'articolo 4, comma 1, lettera b) “Immobilizzazioni materiali”**, prevede innanzitutto l'eliminazione del riferimento all'art. 2426 n. 12 codice civile. La modifica, anche in questo caso, è dettata dall'opportunità di evitare riferimenti specifici che nel tempo possono risultare incongruenti. Successivamente sono previste revisioni che prevedono, nel caso di donazione, lascito testamentario o altre liberalità, la possibilità di valorizzare i beni tenendo conto del valore indicato non solo nell'atto di donazione ma anche nell'atto di successione, al fine di completare i riferimenti delle diverse ipotesi di provenienza per gli atti a titolo gratuito. Inoltre, al fine di rendere omogenea la valutazione degli immobili indipendentemente dalla loro provenienza, è stata prevista la relativa valorizzazione con disposizioni omogenee con quelle di cui ai principi contabili nazionali ai quali i principi specifici per le università si uniformano.

Nell'art. 4, comma 1, lettera b), il settimo capoverso dovrebbe essere così emendato: *“iscrizione nell'attivo patrimoniale, ai sensi dell'art. 2426 n. 12 codice civile, ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione;”*

Nell'art. 4, comma 1, lettera b), il decimo capoverso è sostituito dal seguente: *“Nel caso di donazione, lascito testamentario o altre liberalità, le università valorizzano e capitalizzano il bene, sulla base del valore indicato nell'atto di donazione o successione o, in mancanza, per gli immobili sulla base del valore catastale e per gli altri beni sulla base di una relazione di stima da parte di un esperto del settore”*.

Nell'art. 4, comma 1, lettera b), la parte conclusiva del decimo capoverso è sostituito dal seguente: *“Il bene: se non soggetto ad ammortamento, deve essere iscritto nelle immobilizzazioni materiali, e il corrispondente valore deve essere iscritto ~~nel Patrimonio Netto (sezione Patrimonio vincolato), in un fondo di riserva adeguatamente distinto~~ come Provento al momento del ricevimento;*

*se soggetto ad ammortamento, deve essere iscritto nelle immobilizzazioni materiali con contropartita una voce di ~~Conto Economico (provento straordinario)~~ Provento da riscontare opportunamente a fine di ciascun anno, secondo il piano di ammortamento dei beni.”*

**La proposta di modifica dell'articolo 4, comma 1, lettera c) “Immobilizzazioni finanziarie”** rende omogeneo, per tutte le partecipazioni possedute, l'utilizzo del metodo di valutazione stabilito dall'art. 2426, comma 1, numero 4, del codice civile e solo in presenza di perdite durevoli di valore prevede l'utilizzo dell'importo corrispondente alla frazione del Patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio; in tal modo si ottiene una notevole semplificazione nella valutazione da parte degli atenei senza pregiudicare la correttezza della rappresentazione in linea con i principi civilistici.

Nell'art. 4, comma 1, lettera c), il terzo periodo dovrebbe essere così emendato: *“~~Le partecipazioni in aziende, società o altri enti controllati e collegati sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto” di cui all'articolo 2426, comma 4, del codice civile”~~ “Il valore delle partecipazioni in aziende, società o altri enti controllati e collegati è adeguato all'importo corrispondente alla frazione del Patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore.”*

**La proposta di modifica dell'articolo 4, comma 1, lettera g) “Ratei e Risconti”** consente di ricondurre la fattispecie ad un contesto maggiormente omogeneo dei proventi relativi a progetti, commesse o ricerche finanziate/cofinanziate e loro rappresentazione contabile. In particolare è stata eliminata la possibilità di optare per soluzioni alternative ed è stata individuata una metodologia uniforme per la valutazione delle commesse che avviene in base al criterio della commessa completata, tranne il caso in cui, per espressa condizione contrattuale, sia previsto lo stato avanzamento lavori per cui si applica il criterio della percentuale di completamento.

Nell'art. 4, comma 1, lettera g), dal periodo successivo a *“I ratei e i risconti devono essere valutati secondo il principio della competenza economica.”*, il testo dovrebbe essere così emendato: *“Nella valorizzazione dei ratei attivi o dei risconti passivi nel contesto universitario assume particolare rilievo la competenza dei proventi relativi ai progetti, alle commesse e alle ricerche in corso finanziate o cofinanziate da soggetti terzi. Tali progetti, commesse o ricerche possono essere pluriennali o annuali a seconda degli accordi assunti con l'ente finanziatore e al tipo di attività che si sta realizzando. ~~Per le commesse annuali la valutazione avviene al costo, per le commesse pluriennali la valutazione, a scelta dell'ateneo, avviene al costo o in base allo stato avanzamento lavori.~~ Per i progetti, le commesse o le ricerche finanziate/cofinanziate annuali la valutazione avviene in base al criterio della commessa completata; per i progetti, le commesse o le ricerche finanziate/cofinanziate pluriennali la valutazione avviene in base al criterio della commessa completata ovvero, in relazione a condizioni contrattuali e/o di*

**finanziamento riconducibili allo stato avanzamento lavori, in base al criterio della percentuale di completamento.**

*Nella Nota Integrativa sono fornite indicazioni sul metodo utilizzato.*

~~**Nel caso di commesse pluriennali la scelta deve essere univoca per tutti i progetti/ricerche dell'ateneo.**~~  
*I proventi relativi ai progetti, **alle commesse e alle ricerche finanziate/cofinanziate** sono registrati come ricavi e non come anticipi. Nel caso in cui nell'anno i costi registrati siano maggiori dei proventi, è quindi necessario valorizzare i proventi di competenza e iscrivere il rateo attivo a Stato Patrimoniale, nel caso opposto, quando i proventi sono maggiori dei costi, è necessario rinviare parte dei primi agli esercizi successivi con lo strumento contabile del risconto passivo.”.*

**La proposta di modifica dell'articolo 5, comma 1, lettera b) “Immobili e terreni di terzi a disposizione”** rende omogenea la classificazione nei conti d'ordine di tutti gli immobili di terzi concessi in uso, anche perpetuo e gratuito, riallineando la previsione dell'art. 5 a quella dell'art. 4 del decreto stesso.

Nell'art. 5, comma 1, la lettera b) dovrebbe essere così emendata: *“b) Immobili e terreni di terzi a disposizione: sono iscritti al valore di acquisto ovvero, se non disponibile, al valore catastale. Il relativo valore va imputato nei conti d'ordine; ~~salvo i casi in cui l'ateneo non abbia diritti reali perpetui su tali beni; in quest'ultimo caso anche il valore di tali immobili va imputato tra le immobilizzazioni;~~*

Infine sono proposte sostanziali **modifiche agli artt. 6 e 7** al fine di coordinare le disposizioni previste per le università, considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alle disposizioni previste dall'articolo 17, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 per tutte le amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica.

Queste ultime, infatti, hanno l'obbligo di redigere un documento previsionale e consuntivo in termini di cassa, sulla base dello schema allegato al decreto ministeriale 27 marzo 2013, attraverso la tassonomia di cui all'allegato 3 del medesimo decreto, nelle more dell'avvio della rilevazione SIOPE per tutti gli enti interessati. Inoltre, le amministrazioni stesse non sono tenute all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Pertanto, al fine di coordinare le disposizioni previste per gli enti in contabilità civilistica, e ferma restando la necessità di assicurare l'elaborazione dei conti di cassa consolidati delle amministrazioni pubbliche, le modifiche degli articoli 6 e 7 possono essere così riassunte:

- abrogazione dell'articolo 6 riferito al piano dei conti, al fine di adeguare gli obblighi delle università (enti in contabilità civilistica), considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a tutte le amministrazioni pubbliche che adottano il medesimo regime;
- obbligo di redazione di un preventivo unico d'ateneo e di un rendiconto unico d'ateneo in termini di cassa;
- vincolo dell'adeguamento della codifica SIOPE al piano dei conti finanziario.

Appare evidente la significativa semplificazione che deriva dalle suddette modifiche che, se confermate, possono rappresentare uno snellimento delle procedure che attualmente comportano per gli atenei complesse operazioni di riclassificazione dei dati contabili.

